



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Pubblicato sul portale trasparenza il 06.05.2021.

DETERMINA N° 287 DEL 23/02/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA EX ASILO S. ANNA DI VETULONIA A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA CASA FAMIGLIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA” – SEM ASCENSORI – EFFECI SNC

Proposta di determina n° 260 del 15/02/2021 Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI Oggetto: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA EX ASILO S. ANNA DI VETULONIA A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DELLA CASA FAMIGLIA DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA” – SEM ASCENSORI – EFFECI SNC
--

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

Vista la Determinazione n. 2 del 07/01/2021, con la quale sono stati affidati alla ditta SEM Ascensori srl con sede in Via Stati Uniti d’Ameroca n.12 – Grosseto – CF/P.IVA 00860490531, i “Lavori di adeguamento della struttura ex Asilo S. Anna di Vetulonia a seguito del trasferimento della Casa Famiglia del comune di Castiglione della Pescaia”, per un importo di **€. 30.389,00** oltre **€. 3.258,86** di oneri per la sicurezza, per complessivi **€. 33.647,86**, più I.V.A. al 22%, per un totale di **€. 41.050,38**, con la copertura finanziaria ai seguenti Impegni : 1619/20 (Capitolo 25280/6), 1621/20 (Capitolo 24970.1);

Vista la richiesta di subappalto prot. 1056 del 15/01/2021, con la quale l’impresa appaltatrice ha richiesto di poter subappaltare all’Impresa Edile Artigiana EFFECI snc con sede in Roselle localita’ il Terzo Podere Filippo Re CF/P.IVA 00927790535, parte delle lavorazioni delle opere in oggetto consistenti in lavori edili, per un importo di €. 6.231,93, compresi €. 350,00 di oneri per la sicurezza, che risulta essere inferiore all'importo massimo subappaltabile di €. 13.459,14 (pari al 40% dell'importo contrattuale);

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria ha espresso, all'atto dell'offerta, l'intenzione di subappaltare parte dei lavori, ha inoltre provveduto a trasmettere la documentazione della ditta subappaltatrice prevista dal medesimo art. 105 comma 7, vedi anche integrazione pervenuta successivamente;

Vista la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da parte del legale rappresentante della ditta subappaltatrice all’Impresa Edile Artigiana EFFECI snc, nella il soggetto ha tra l’altro dichiarato che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 D.Leg.vo 50/2016, che non consentono l’affidamento di subappalti;

Considerato che per l'Impresa Edile Artigiana EFFECI snc con sede in Roselle localita' il Terzo Podere Filippo Re CF/P.IVA 00927790535, si è proceduto verifica della regolarità contributiva tramite Durc prot. INAIL 26052737 del 08/02/2021 con validità sino al 08/06/2021;

Atteso che la l'Impresa Edile Artigiana EFFECI ha dichiarato di essere una microimpresa, la stazione appaltante, a norma dell'art. 105 comma 13 del medesimo D.Lgs. 50/2016, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite;

Considerato che ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, previa istruttoria della pratica e rilevato che nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, così come richiesto;

Visto che il CUP dell'opera, di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, ed il CIG, da comunicare anche alla ditta subappaltatrice per le finalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sono i seguenti: CUP **G99D20000600004** e CIG **ZBB2F22494**;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l'art. 105;

Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del succitato D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la Ditta SEM Ascensori srl con sede in Via Stati Uniti d'Ameroca n.12 – Grosseto – CF/P.IVA 00860490531, affidataria dei “Lavori di adeguamento della struttura ex Asilo S. Anna di Vetulonia a seguito del trasferimento della Casa Famiglia del comune di Castiglione della Pescaia”, a subappaltare alla Ditta l'Impresa Edile Artigiana EFFECI snc con sede in Roselle localita' il Terzo Podere Filippo Re CF/P.IVA 00927790535, parte delle lavorazioni delle opere in oggetto consistenti in “lavori edili”, per un importo di €. 6.231,93, compreso €. 350,00 di oneri per la sicurezza, oltre IVA;

2) di precisare, comunque, che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016;

3) di dare atto che il subappalto e' autorizzato a condizione che la ditta appaltatrice pratichi nei confronti della ditta subappaltatrice, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

4) di dare atto che la presente autorizzazione si intende fatta salve le verifiche, ancora in corso, della dichiarazione dell'impresa subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di legge richiesti;

5) di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori ed al responsabile della sicurezza in esecuzione affinché provveda per quanto di competenza, nonché ad entrambe le ditte interessate dal presente provvedimento;

6) di dare atto che la ditta appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del POS, di cui al comma 9 del medesimo articolo 105;

7) di dare atto che la ditta appaltatrice deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ai sensi del comma 14 dello stesso art. 105;

8) di dare atto che sarà effettuato il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, nel modo che segue :

- il subappaltatore dovrà fatturare l'importo dei lavori eseguiti all'appaltatore,
- l'appaltatore emetterà fattura nelle modalità ordinarie nei confronti della Stazione Appaltante per l'importo complessivo dei lavori eseguiti (compresi quelli realizzati dal subappaltatore), comunicando però l'importo dei lavori da corrispondere all'appaltatore (copia fattura);
- la Stazione Appaltante corrisponderà a favore dell'appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi dei lavori eseguiti in maniera diretta, detratto l'importo dovuto al subappaltatore;
- la Stazione Appaltante emetterà, pertanto, due distinti mandati di pagamento, uno nei confronti dell'impresa affidataria ed uno nei confronti del subappaltatore, ciascuno per l'importo delle prestazioni eseguite da ciascuno;

9) di dare atto che qualora la ditta subappaltatrice non assolva, relativamente al contratto di subappalto, agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal succitato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010;

10) di dare atto che anche la ditta subappaltatrice dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nel C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti e che la stessa dovrà continuare a mantenere aggiornato ed in regola il proprio DURC per tutta la durata dei lavori fino al loro collaudo, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di regolarità contributiva (versamenti INAIL, INPS, Casse Edili, se previste, ed altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui l'azienda risulti iscritta);

11) di dare ulteriormente atto che anche la ditta subappaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati, con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni e norme di leggi, decreti e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008;

12) di dare atto che anche il subappaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, in quanto compatibili, la violazione degli obblighi derivanti dal citato D.P.R. costituisce causa di risoluzione del contratto di subappalto;

13) di dare atto che con l'autorizzazione al presente subappalto il subappaltatore, così come sopra identificato, accetta il patto di integrità applicato dal Comune di Castiglione della Pescaia.

Il Responsabile
MEROLA DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.